

## **L. 28/12/2015, n. 208**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).**

**Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.**

### **Comma 392**

**In vigore dal 1 gennaio 2016**

392. In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è istituito il «Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile», alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al [decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153](#), nell'ambito della propria attività istituzionale. Le modalità di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 393. <sup>(185)</sup>

---

<sup>(185)</sup> Per la proroga del fondo istituito ai sensi del presente comma, vedi l'[art. 1, comma 478, L. 30 dicembre 2018, n. 145](#).

### **Comma 393**

**In vigore dal 1 gennaio 2016**

393. Con protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni di cui al [decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153](#), la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di intervento di contrasto alla povertà educativa minorile e sono individuate le caratteristiche dei progetti da finanziare, le modalità di valutazione e selezione, anche con il ricorso a valutatori indipendenti, e di monitoraggio, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi. Con il protocollo di cui al primo periodo, sono altresì regolate le modalità di organizzazione e governo del Fondo di cui al comma 392.

### **Comma 394**

**In vigore dal 1 gennaio 2019**

394. Agli enti di cui al comma 392 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 392, negli anni 2016, 2017 e 2018 e pari al 65 per cento negli anni 2019, 2020 e 2021. Il contributo è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e a 55 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 393. Il credito è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con apposita comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziare, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito è

indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo [17](#) del [decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 392, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo [1, comma 53](#), della [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), e all'articolo [34](#) della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), e successive modificazioni. <sup>(186)</sup>

---

<sup>(186)</sup> Comma così modificato dall'[art. 1, commi 479 e 480, L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019.

## **Comma 395**

### **In vigore dal 1 gennaio 2016**

395. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 394 nel rispetto del limite di spesa stabilito. <sup>(187)</sup>

---

<sup>(187)</sup> In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 1° giugno 2016](#).